



COMUNE DI NISCEMI

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI
LIQUIDAZIONE**

(nominata con D.P.R. del 6 settembre 2023, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000)

N. 29 DEL 7.8.2024

OGGETTO: Procedura semplificata per la gestione dell'indebitamento pregresso ex art. 258 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 - Individuazione dei criteri e norme procedurali per la transazione dei debiti.

L'anno duemilaventiquattro il giorno sette del mese di agosto alle ore 12:30, presso la sede del Comune di Niscemi, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R del 6 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000, con l'intervento dei signori:

COMPONENTI	CARICA	Presente	Assente
Dott.ssa Silvana FASCIANELLA	Presidente	X	
Dott.ssa Caterina Maria MORICCA	Componente	X	
Dott.ssa Ilaria RUSSO	Componente	X	

Si dà atto che la Dott.ssa Caterina Maria Moricca partecipa da remoto.

Partecipa, altresì, il Vice Segretario Generale del Comune di Niscemi, Dott.ssa Giovanna Blanco nella qualità di Segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione consiliare n. 27 del 03.04.2023, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Niscemi;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2023 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e

dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- in data 18 settembre 2023 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Niscemi;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato in data 19 settembre 2023 come da verbale di pari data;
- con deliberazione n° 1 del 19.09.2023 è stato, tra l'altro, dato avviso in ordine all'avvio della procedura di rilevazione delle passività, con invito ai creditori, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, a presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza intesa a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- con successiva deliberazione n. 9 del 13.11.2023 il termine per la presentazione delle istanze è stato ulteriormente prorogato di giorni 30, con termine ultimo di presentazione delle istanze il 18.12.2023;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 19.12.2023 avente ad oggetto “Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del T.U. 267/2000”;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Municipale n. 117 del 29 dicembre 2023 il Comune di Niscemi ha aderito alla proposta dell'OSL in merito alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000, impegnandosi a mettere a disposizione della gestione liquidatoria le risorse necessarie alla completa estinzione dei crediti che saranno ammessi e trattati nell'ambito della procedura semplificata di liquidazione nel rispetto del principio della "*par condicio creditorum*";

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.72 del 5.08.2022 riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2021 ai sensi del D.lgs. 118/2011;

RICHIAMATI

- l'art. 258 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:
 - comma 2 - "*... L'ente locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione le risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4*.....";
 - comma 3 - "*L'Organo Straordinario di Liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire trans attivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione.*
A tal fine,..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";

- comma 4 - *"L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio";*
 - comma 7 - *"... È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti";*
- l'art. 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche ed integrazioni, che, introducendo una limitata deroga all'art. 255, comma 10 del TUEL, affida alla competenza dell'Organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata;
 - l'art. 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160 ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e le provincie in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compere all'Organo straordinario di liquidazione con gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell'organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

RICHIAMATA, altresì, la circolare del Ministero dell'Interno – Finanza Locale n. 28/1997 che, al paragrafo 5.3.2 testualmente recita *"la proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che, godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero";*

ATTESO che l' Organo Straordinario di Liquidazione:

- a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2021 e provvede alla:
 - rilevazione della massa passiva;
 - acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
 - liquidazione e pagamento della massa passiva;
- b) ai sensi dell'art. 254, comma 7 del d.lgs. n° 267/2000, è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 254 del d.lgs. n° 267/2000;

DATO ATTO che la massa passiva è quella definita ai sensi dell'art. 254, comma 3, del d.lgs. n° 267/2000, e che ad essa si farà fronte con la massa attiva, definita dall'art. 255 del Tuel, anche sulla scorta degli impegni assunti dall'Amministrazione comunale con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Municipale n. 117 del 29.12.2023;

RAVVISATA la necessità di procedere alla fissazione dei criteri direttivi e delle procedure utili per dare piena attuazione alla liquidazione della massa passiva e approvare altresì uno schema di proposta transattiva non negoziabile utile ai fini del soddisfacimento dei crediti ammissibili, nel quale dovrà essere specificata *"la rinuncia agli interessi e rivalutazione nonché eventuali altri oneri e ad ogni altra pretesa presente e/o futura nei confronti della Gestione Liquidatoria e del Comune di Niscemi"*;

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno, in ossequio al principio di trasparenza e buon andamento della P.A. ed al fine di assicurare la *par condicio* tra i creditori dell'Ente, individuare preventivamente i criteri per la definizione delle procedure transattive;

VISTA la determina dirigenziale del Responsabile della I Ripartizione Amministrazione Generale e Programmazione del Comune di Niscemi n. 389 del 2.07.2024 come rettificata con determina n. 401 del 4.07.2024 avente ad oggetto Determinazione del Fondo di Cassa da trasferire all'organismo quantificata in euro 3.000.103,57;

VISTO il Decreto del 17 giugno 2024 con cui il Dipartimento della Finanza del Ministero dell'Interno ha disposto il riparto dell'anticipazione prevista dal D.L. 104/2023 convertito in Legge n. 136/2023 e successivamente modificato dalla Legge 191/2023 con cui è stata assegnata al Comune di Niscemi la somma di euro 1.730.450,99;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 454 del Responsabile della I Ripartizione Amministrazione Generale e Programmazione del Comune di Niscemi del 22.07.2024 avente ad oggetto "Accertamento entrata ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. 267/2000 e del punto 3 dell'allegato 4/2 del d. lgs. n.118/2011: accertamento anticipazione di cui al decreto direttoriale del ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali"

DATO ATTO che per il finanziamento della massa passiva l'OSL utilizzerà, altresì, le riscossioni che saranno effettuate sui residui attivi, che saranno trasferite dall'Ente, debitamente riaccertati, come prescritto dall'art. 9 bis del D.P.R. 378/1993, rubricato: "Adempimenti dell'Ente locale relativi alla massa passiva" che, a tal fine, dispone che: "L'Ente è tenuto ad effettuare accurata revisione di tutti i residui dell'esercizio precedente a quello relativo all'ipotesi di bilancio, compresi quelli a destinazione vincolata....omisis....";

VISTI e RICHIAMATI:

- l'art. 255, comma 10, del d.lgs. n° 267/2000, che nell'ambito delle gestioni liquidatorie prevede che: *"Non compete all'Organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese">>*;
- l'art. 36, comma 2, del d. l. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017 prevede che: *"In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18*

agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.”;

- la deliberazione n° 31/SEZAUT/2015/INPR della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie e la successiva deliberazione n. 17/2023;
- l'atto di orientamento dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità del Ministero dell'Interno, *ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario*, del 26/10/2018;
- la deliberazione OSL n° 5 del 12.10.2023, avente ad oggetto: “Direttiva ai sensi dell’art. 253, c. 1 del d. lgs. 267 del 2000- Prime istruzioni operative per la corretta istruttoria amministrativo-contabile dei procedimenti di competenza dell’OSL ;

VISTI:

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.P.R. 378 del 24 agosto 1993, concernente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- l’art. 26, comma 2, del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21.06.2017, n.96;
- le circolari del Ministero dell’Interno n. 21/93 FL del 20 settembre 1993 e n. 28/97 FL del 14 novembre 1997;
- il d.l. n. 104 del 10.08.2023 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136. – art. 21- commi 1 e 1bis;

Ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

Di approvare la premessa in narrativa che qui si intende integralmente riportata;

Di approvare i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del d.lgs. 267/2000 per la definizione transattiva dei debiti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità ed alla liquidazione della massa passiva mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, con le seguenti modalità:

1. I debiti derivanti da prestazioni di lavoro subordinato saranno liquidati e pagati nella misura del 100%;
2. I creditori non lavoratori dipendenti dell'Ente, che hanno presentato istanza di insinuazione alla massa passiva, saranno destinatari di una proposta di transazione, in base all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza al protocollo dell'Ente;
3. I creditori, non lavoratori dipendenti dell'Ente, che non hanno presentato istanza di ammissione alla massa passiva, (rilevazione debiti d'ufficio) saranno destinatari di una proposta di transazione, secondo l'ordine cronologico di acquisizione agli atti dell' O.S.L. dell'attestazione di cui all'art., 254, comma 4 del TUEL, completa in ogni sua parte e debitamente sottoscritta dal responsabile del settore competente secondo l'organizzazione del comune di Niscemi e della documentazione giustificativa della spesa, trasmessa dagli uffici competenti, successivamente ai creditori istanti;
4. Gli eventuali crediti vantati dal comune di Niscemi nei confronti della gestione liquidatoria, saranno trattati per ultimi.
5. La percentuale di cui al richiamato art. 258, comma 3, del TUEL è fissata nella misura 60%, limitatamente alla sorte capitale, esclusi quindi interessi e ogni altra partita accessoria, come previsto dalla Circolare F.L. n. 28/97, tenuto conto:
 - della disponibilità di cassa, in corso di riversamento nel conto di tesoreria dell'OSL;
 - dell'importo ritenuto ammissibile alla massa passiva;
 - tenuto conto dell'entità presumibile delle risorse di cui potrà disporre la Commissione Straordinaria di Liquidazione provenienti dal Comune di Niscemi, dalle alienazioni e da eventuali contributi ed anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato;
 - dei residui attivi che saranno trasferiti dall'Ente, debitamente revisionati, all'OSL;
6. Per la definizione transattiva dei crediti vantati sarà proposto ai creditori il pagamento della somma corrispondente alla percentuale sopra definita dell'importo ritenuto ammissibile alla massa passiva e limitatamente alla sorte capitale (paragrafo 5.3.2 della circolare del ministero dell'Interno F.L. n. 28/1997), tenuto conto dell'entità presumibile delle risorse di cui potrà disporre la Commissione Straordinaria di liquidazione;
7. Il creditore sarà contattato per la definizione transattiva del credito vantato mediante nota a mezzo pec o raccomandata o invito formale presso gli Uffici della Commissione Straordinaria di liquidazione. La proposta a transigere i propri crediti dovrà essere accettata entro 15 giorni dalla data di consegna della stessa. In caso di accettazione della predetta proposta, il creditore dovrà sottoscrivere espressa rinuncia ad ogni altra pretesa, inclusi eventuali interessi e ed azioni legali in corso o future. Decorso infruttuosamente il termine sopra indicato, si provvederà ad effettuare l'accantonamento, così come disposto dall'art. 258, comma 4 del TUEL,

senza poter procedere all'erogazione di alcun acconto fino alla notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione;

8. Entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione della dichiarazione di accettazione della proposta transattiva si provvederà alla liquidazione del credito oggetto di transazione ed al relativo pagamento, fatte salve le prescritte verifiche di regolarità contributiva e fiscale sul soggetto creditore e fatti salvi eventuali atti di cessione del credito. Il suddetto termine di trenta giorni potrà essere superato solo per motivi attinenti all'acquisizione delle predette regolarità contributive e fiscali;
9. Per il pagamento dei creditori saranno prioritariamente utilizzate le somme provenienti dall'anticipazione di liquidità concessa dallo Stato;
10. Prima della definizione della proposta transattiva, e, in ogni caso, prima di provvedere al pagamento, dovrà essere verificata e certificata con apposita attestazione, a cura del servizio finanziario dell'Ente l'esistenza di eventuali debiti nei confronti del Comune di Niscemi, sia da parte dei creditori istanti che da parte dei creditori che non hanno avanzato istanza di ammissione, attivando, in caso di riscontro positivo, le opportune iniziative per il recupero del debito, in sede di liquidazione del credito ammesso; dovrà essere acquisita, altresì, dal Responsabile competente in materia di contenzioso, specifica attestazione relativamente all'insussistenza di contenziosi pendenti relativamente alla pretesa creditoria;
11. I creditori lavoratori dipendenti dell'Ente saranno liquidati e pagati nella misura del 100%, in via prioritaria poiché non si dà luogo al sottoprocedimento transattivo. Si inizierà con i pagamenti riferiti ai debiti da lavoro dipendente ammessi totalmente alla massa passiva, in ordine cronologico di acquisizione delle istanze al protocollo, ovvero in unica data per tutti i creditori. Successivamente si procederà con i pagamenti dei debiti da lavoro dipendente ammessi parzialmente alla massa passiva in ordine cronologico di acquisizione delle istanze al protocollo, ovvero in unica data per tutti i creditori. I predetti creditori saranno liquidati solo ad avvenuta acquisizione agli atti, di apposita dichiarazione del creditore attestante di non avere più nulla a pretendere, con riferimento ai crediti oggetto di pagamento, maturati fino alla data del 31 dicembre 2021; tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta propedeuticamente alla liquidazione e dovrà essere acquisita agli atti d'ufficio;
12. In deroga al criterio cronologico di presentazione dell'istanza di insinuazione alla massa passiva, avendo un'autonoma copertura finanziaria, le posizioni debitorie connesse alle gestioni vincolate con risorse finanziarie disponibili e sufficienti, rilevati a mezzo istanza o d'ufficio, saranno gestite separatamente secondo quanto statuito dall'atto di orientamento dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità del Ministero dell'Interno, ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario, del 26/10/2018;

13. I residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata saranno oggetto di gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà della OSL di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;
14. Prima di effettuare il pagamento dei debiti il Servizio Finanziario dell'Ente dovrà verificare ed attestare l'insussistenza di motivi ostativi al pagamento;

Di approvare gli schemi degli atti afferenti la procedura di transazione, predisposti dalla gestione liquidatoria ed allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale,

- Allegato A - schema di proposta di transazione da sottoporre ai creditori;
- Allegato B – schema di dichiarazione di accettazione della proposta di transazione;
- Allegato C – schema di comunicazione del conto corrente bancario/postale dedicato di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- Allegato D – schema di comunicazione del legale rappresentante della ditta/società dei dati significativi relativi alla ditta/società;

Di dare atto che gli schemi riportati negli allegati “A”, “B”, “C”, e “D” del presente provvedimento potranno subire variazioni e/o adattamenti in relazione a specifiche situazioni che dovessero presentarsi.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.P.R. n° 378/1993;

Di disporre la trasmissione della presente deliberazione, a cura dell'ufficio di supporto dell'OSL al:

- Sindaco,
- Organo di revisione;
- Tesoriere MPS
- Segretario Generale,
- Responsabili di Ripartizione, titolari d'EQ,
- Ufficio di Segreteria, per la pubblicazione all'albo pretorio, sul sito internet del Comune nella sezione del sito dedicata all'O.S.L.

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Fascianella-Moricca-Russo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Blanco

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale al n. del registro in data.....

Lì,

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal al a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, e che contro la stessa – **non** – sono stati presentati reclami.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
